DICHIARAZIONE

dell'8 maggio 1964
dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri
della Comunità Economica Europea
riuniti in seno al Consiglio

relativa all'organizzazione di consultazioni preliminari tra gli Stati membri in caso di modifiche delle parità di cambio delle loro monete

(64/306/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO,

Considerando che l'articolo 107 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea stipula che ciascuno Stato membro tratti la propria politica, in materia di tassi di cambio, come un problema di interesse comune ;

Considerando che è auspicabile, in questo spirito, che qualsiasi eventuale modifica della parità di cambio della moneta di uno o più Stati membri sia preceduta da una consultazione tra gli Stati membri ;

Considerando che è utile che il Comitato monetario esprima il proprio parere sulle modalità suscettibili di assicurare queste consultazioni nelle condizioni che meglio tengano conto della natura delle decisioni da adottare in questo settore ;

Considerando che le eventuali modifiche di parità possono avere ripercussioni sulla realizzazione e sul funzionamento del Mercato comune e che è pertanto opportuno associare la Commissione a queste consultazioni,

DICHIARANO CHE :

— i Governi degli Stati membri si consulteranno previamente ad ogni modifica della parità di cambio della moneta di uno o più Stati membri, secondo modalità appropriate che saranno precisate dopo che il Comitato monetario avrà espresso il suo parere ;

— la Commissione sarà associata a queste consultazioni.

Fatto a Bruxelles, addí 8 maggio 1964.

PRIMO PROGRAMMA COMUNE

per favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità

(64/307/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Previa consultazione della Commissione,

DECIDONO :

di adottare il seguente primo programma comune per favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità conformemente all'articolo 50 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea :

Titolo I

Beneficiari del programma

1. Ai fini dell'applicazione del presente programma comune, sono considerati giovani lavoratori i tirocinanti di ambo i sessi cittadini di uno Stato membro, di età compresa, di regola, tra i 18 e i 30 anni, che abbiano già una formazione professionale di base e che si rechino sul territorio di un altro Stato membro per perfezionare, oltre alla loro formazione professionale, le loro conoscenze culturali, linguistiche ed umane, occupandovi un impiego, qualunque sia il livelo della loro retribuzione.